

LA CUMULABILITÀ DEL SUPERBONUS 110% CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI

L'agevolazione **Superbonus 110%** si aggiunge ai precedenti e ancora vigenti sistemi incentivanti per la realizzazione di interventi relativi al recupero edilizio, la riqualificazione energetica degli edifici e per la riduzione del rischio sismico.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, sia nella [Guida](#) aggiornata a marzo 2021 sia nella [circolare n. 24/E/2020](#), se l'intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il cittadino potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In questo caso si parla di **sovrapposizione di interventi agevolabili**.

Per esempio:

L'installazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica su un'abitazione può essere incentivata mediante:

- Superbonus 110% se installato congiuntamente a uno degli interventi trainanti che danno diritto all'agevolazione, certificando un incremento di almeno 2 classi energetiche e cedendo l'energia non consumata in sito al GSE.
Tetto massimo di spesa: 48.000 € ⁽¹⁾ e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza nominale per singola unità immobiliare.
- Bonus Casa 50% il quale non è subordinato in alcun modo all'effettuazione di altri interventi né tantomeno al doppio miglioramento di classe energetica dell'edificio, ed è possibile cedere alla rete l'energia non utilizzata (scambio sul posto).
Tetto massimo di spesa: 96.000 €.

Il cittadino in questo caso dovrà valutare di quale delle due detrazioni usufruire.

⁽¹⁾ Il limite di spesa di 48.000 € si riferisce agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici. Gli eventuali sistemi di accumulo ad essi integrati potranno beneficiare di un ulteriore tetto di spesa di 48.000€.

Per **cumulo di interventi agevolabili**, invece, si intende il caso in cui vengano realizzati congiuntamente interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse. L'unica condizione da rispettare per il cittadino è che le spese relative agli interventi vengano contabilizzate correttamente. In particolare, ogni intervento dovrà essere distintamente rendicontato, separando fisicamente i singoli giustificativi di spesa di ognuno dei lavori realizzati, rispettando ovviamente i tetti massimi di spesa. Proprio a causa di questo vincolo è necessario che il cittadino pianifichi adeguatamente quali interventi ricadranno nel Superbonus 110% e quali in altri incentivi, grazie per esempio ad uno studio di fattibilità precedente alla realizzazione, allo scopo di ottenere i massimi vantaggi derivanti dall'accumulo delle agevolazioni fiscali.

Per esempio:

All'interno di una ristrutturazione di un'abitazione si prevede di isolare termicamente l'involucro (c.d. cappotto termico) e di realizzare interventi edilizi, ad esempio, il rifacimento dell'impianto idraulico. Tali interventi possono essere incentivati mediante:

- Superbonus 110%, l'intervento di isolamento termico delle superfici opache, come intervento trainante.
Tetto massimo di spesa: 50.000 €.
Detrazione massima: 55.000 €.
- Bonus Casa 50% l'intervento di ristrutturazione edilizia per il rifacimento dell'impianto idraulico
Tetto massimo di spesa: 30.000 €.
Detrazione massima: 15.000 €.

Il cittadino in questo caso potrà usufruire di entrambe le detrazioni, se contabilizzate correttamente, arrivando ad una spesa di 80.000 € a fronte di una detrazione di 70.000 € (di cui 55.000 € in 5 anni e 15.000 € in 10 anni, sempre che non si avvalga di sistemi di cessione del credito/sconto in fattura).

La rendicontazione separata delle spese è un passaggio delicato. Essa implica l'organizzazione di due, o più, fascicoli diversi all'interno dei quali verranno inseriti i giustificativi di spesa degli interventi effettuati, richiedendo alle imprese edili e ai tecnici, di **emettere fatture distinte** per ogni singolo lavoro eseguito, **a cui seguiranno i pagamenti tramite bonifici** per detrazioni fiscali.

Analogamente agli esempi fatti, attraverso diversi interpelli all'Agenzia delle Entrate (per esempio [interpello n. 538 del 9 novembre 2020](#)), per interventi realizzati congiuntamente, è stata determinata la possibilità di beneficiare sia del Superbonus 110% sia del:

- **Bonus Casa 50%** per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- **Ecobonus 65%** per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- **Bonus facciate 90%** per gli interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A o B;
- **Sismabonus** per gli interventi antisismici.

Le condizioni rimangono le stesse soprariportate: la divisione contabile delle spese riferite ai diversi incentivi e il rispetto delle regole per ogni singolo incentivo.

Il superamento dei massimali detraibili

Nel caso in cui, all'interno di un intervento incentivato attraverso Superbonus 110%, ci fosse il superamento dei massimali detraibili, la quota eccedente non potrà essere detratta attraverso altri meccanismi incentivanti. Per esempio, se per la realizzazione di un cappotto termico per un'abitazione unifamiliare come intervento trainante del Superbonus 110% venisse superato il massimale detraibile (pari a 55.000 €), la quota eccedente (per esempio lo strato di rasatura o l'isolamento di una delle facciate) non potrebbe essere detratta attraverso il Bonus Casa, Bonus facciata o Ecobonus.